


INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Gestione ex Inpdap

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I pensioni

Roma, 08 GEN. 2013

Prot. n. 20989

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Direzione centrale per le
risorse umane servizio
trattamento di pensione e di
previdenza
Sergio.wretschko@interno.it

S.F.

Oggetto: circolare n.6 del 23/3/2005, Applicazione del beneficio di cui all'art.3 comma 7 del D.lgs 165/1997 (c.d. moltiplicatore).

Con circolare n.6 del 23/3/2005 è stato precisato che "nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliario, il montante individuale dei contributi sia determinato con l'incremento pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo, del 33 per cento.

Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata".

A tal proposito si precisa che la base imponibile da prendere in considerazione per la maggiorazione suddetta deve comprendere anche il trattamento accessorio per la parte eccedente la maggiorazione del 18% con l'esclusione dei scatti di cui all'art.4 del D.lgs n.165/1997 .

Il Dirigente
Dott.ssa M. De Nigris